

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

3° trimestre 2012

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Decisione [Zürcher contro la Svizzera](#) del 4 settembre 2012 (n. 12498/08)

Presunzione d'innocenza (art. 6 par. 2 CEDU); verdetto di colpevolezza dei tribunali civili nonostante la sospensione dei procedimenti penali a carico

Appellandosi all'articolo 6 paragrafi 1 e 2 CEDU, il ricorrente ha denunciato il fatto di essere stato dichiarato colpevole di determinate infrazioni dai giudici civili nonostante la sospensione dei procedimenti penali a suo carico. Secondo la Corte, né i motivi adottati dal ricorrente nel suo ricorso al Tribunale federale, dove era rappresentato da un legale, né i passaggi del ricorso stesso citati nelle osservazioni davanti alla Corte sarebbero sufficienti per provare che il ricorrente si sia appellato a una violazione sostanziale o formale della presunzione d'innocenza. Il ricorso è inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (maggioranza).

Decisione [Soedji contro la Svizzera](#) del 3 luglio 2012 (n. 21714/11)

Cancellazione dei ricorsi dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. a CEDU); nessun interesse a mantenere il ricorso

Appellandosi agli articoli 2 e 3 CEDU, il ricorrente aveva denunciato i rischi di eventuali persecuzioni politiche se fosse tornato in Togo, dove molto probabilmente non avrebbe neppure ricevuto le cure adeguate alle turbe psichiche di cui soffre. Conformemente all'articolo 37 paragrafo 1 lettera a CEDU, la Corte ha nel frattempo cancellato il ricorso dal ruolo in quanto il ricorrente non ha verosimilmente più alcun interesse a mantenerlo dal momento che adesso gode dello statuto di rifugiato, visto che gli è stato concesso l'asilo in Svizzera, e dunque non rischia più di essere ricondotto in Togo (unanimità).

Decisione [M.Z. e N.Z. contro la Svizzera](#) del 10 luglio 2012 (n. 74910/11)

Cancellazione dei ricorsi dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. a CEDU); nessun interesse a mantenere il ricorso

I ricorrenti, cittadini iraniani, avevano denunciato il rischio di subire dei maltrattamenti in violazione dell'articolo 3 CEDU e persino di essere giustiziati in violazione dell'articolo 2 se fossero stati ricondotti in Iran in quanto convertiti al cristianesimo e politicamente attivi. Visto che nel frattempo i ricorrenti non sono più minacciati di espulsione poiché hanno ottenuto lo statuto di rifugiati e l'ammissione provvisoria, la Corte ha cancellato il ricorso dal ruolo conformemente all'articolo 37 paragrafo 1 lettera a CEDU (unanimità).

Decisione [Vorsteher contro la Svizzera](#) del 28 agosto 2012 (n. 10672/09)

Cancellazione dei ricorsi dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. a CEDU); nessun interesse a mantenere il ricorso

Appellandosi all'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha sostenuto di essere stato vittima di discriminazione in occasione di una di confisca che lo riguardava direttamente. La Corte ha cancellato il ricorso dal ruolo conformemente all'articolo 37 paragrafo 1 lettera a CEDU poiché il ricorrente non si è più presentato presso la Cancelleria della Corte, nonostante il termine stabilito da quest'ultima (unanimità).

Sentenza [Nada contro la Svizzera](#) del 12 settembre 2012 (Grande Camera, n. 10593/08)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 8 in combinato disposto con l'art. 13 CEDU); in seguito all'adozione da parte della Svizzera delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito della lotta al terrorismo, è stato imposto al ricorrente il divieto di circolare e transitare e il suo nome è stato inserito nell'allegato di un'ordinanza.

Il ricorrente, un cittadino italo-egiziano domiciliato nell'enclave italiana di Campione d'Italia nel Canton Ticino, è stato iscritto il 9 novembre 2001, insieme a diverse organizzazioni con cui era in contatto, nell'elenco allegato alle risoluzioni 1267 e seguenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tali risoluzioni prevedono diverse sanzioni nei confronti di persone e organizzazioni che intrattengono rapporti con Osama bin Laden e Al-Qaïda e impongono agli Stati contraenti di applicare il blocco dei beni ai soggetti iscritti nell'elenco e di vietare loro l'entrata e il transito nel proprio territorio. Per attuare le risoluzioni dell'ONU e trasporre nel diritto svizzero sia il blocco dei beni sia il divieto di entrata e di transito, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban. Avendo appurato che le accuse a carico del ricorrente erano infondate, il Ministero pubblico della Confederazione ha archiviato il procedimento penale contro il signor Nada nel maggio del 2005. In seguito il ricorrente ha chiesto che il suo nome e quello delle organizzazioni con le quali era in contatto venissero cancellati dall'allegato dell'ordinanza, ma la richiesta è stata respinta in quanto la Svizzera non può stralciare nominativi che figurano ancora sull'elenco del Comitato delle sanzioni dell'ONU. Il Tribunale federale ha respinto in ultima istanza il ricorso richiamandosi all'articolo 25 dello Statuto delle Nazioni Unite secondo cui «gli Stati membri convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto». Il 23 settembre 2009 il nome del ricorrente è stato stralciato dall'elenco allegato alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Alla luce dell'articolo 8 CEDU, la Corte ha pertanto ritenuto che il mantenimento o il rafforzamento delle sanzioni andasse giustificato in modo convincente. I giudici di Strasburgo si sono detti sorpresi che le autorità svizzere abbiano comunicato al Comitato delle sanzioni solamente nel settembre del 2009 l'archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente risalente al maggio del 2005¹. Una comunicazione tempestiva avrebbe probabilmente permesso di stralciare molto prima il nome dagli elenchi delle Nazioni Unite e della Svizzera. Secondo la Corte, le autorità svizzere non hanno tenuto sufficientemente conto delle peculiarità del caso ossia della situazione geografica dell'enclave di Campione d'Italia, della durata delle misure, della nazionalità, dell'età e dello stato di salute dell'interessato. La Corte è inoltre del parere che la possibilità di decidere le modalità di trasposizione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza nel diritto nazionale avrebbe consentito di attenuare le sanzioni applicabili al ricorrente. La Svizzera non avrebbe dovuto richiamarsi semplicemente al carattere vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, bensì avvalersi di tutte le sue competenze al fine di adattare il regime sanzionatorio alla specifica situazione del ricorrente.

¹ La Svizzera ne aveva informato l'ONU nel giugno del 2005 (UN Doc. [S/2005/572](#) allegato II, § 9 seg.).

Violazione dell'articolo 8 (unanimità). Quanto all'articolo 5 CEDU, la Corte ritiene che le restrizioni imposte al ricorrente non abbiano costituito una privazione della libertà ai sensi di detto articolo. Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafi 1 e 4 (unanimità). In merito all'articolo 13, la Corte ha osservato che il ricorrente ha potuto rivolgersi alle istanze nazionali per ottenere lo stralcio del proprio nome dall'elenco allegato all'ordinanza sui Taliban, ma il Tribunale federale ha ritenuto di non poter annullare le sanzioni facendo notare che solamente il Comitato per le sanzioni lo può fare. Pertanto la Corte ha concluso che il ricorrente non aveva a disposizione alcun mezzo efficace per chiedere lo stralcio del proprio nome e quindi per rimediare alle violazioni dei propri diritti. Violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 (unanimità).

Sentenza [Movimento Raeliano Svizzero contro la Svizzera](#) del 13 luglio 2012 (Grande Camera, n. 16354/06)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); vietata una campagna di affissione in luoghi pubblici

Il caso riguarda il rifiuto delle autorità di autorizzare il Movimento Raeliano Svizzero ad affiggere manifesti raffiguranti extraterrestri e un disco volante a causa delle attività dell'organizzazione, considerate immorali. Con sentenza del 13 gennaio 2011, una Camera della Corte ha stabilito che l'articolo 10 non è stato violato. Il collegio della Grande Camera ha accolto l'istanza di rinvio del richiedente.

La Grande Camera ha constatato che le esternazioni dell'associazione ricorrente sono di carattere pubblicitario e commerciale visto che il suo sito Internet è più orientato al proselitismo che all'analisi delle questioni politiche svizzere. Pertanto, la Svizzera dispone di un maggiore margine discrezionale per limitare la libertà di espressione negli ambiti suscettibili di offendere la morale o la religione. La Corte ha sottolineato che l'efficacia del controllo giurisdizionale da parte dei giudici svizzeri è fuori discussione. I cinque tribunali che si sono occupati del caso non si sono limitati ad analizzare i manifesti destinati all'affissione, ma hanno esaminato anche il contenuto del sito giustificando dettagliatamente il divieto di affissione per le idee favorevoli alla clonazione umana e alla «gerocrazia» propugnate dall'associazione, le cui affermazioni lasciano trapelare anche probabili abusi sessuali su minorenni commessi da alcuni membri. La Corte è inoltre del parere che limitare il divieto di affissione solamente ai luoghi pubblici riduce al minimo l'ingerenza nei diritti del Movimento Raeliano che di fatto può continuare a diffondere le proprie idee attraverso il suo sito o la distribuzione di volantini. Nessuna violazione (nove voti contro otto).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Dordevic contro la Croazia](#) del 24 luglio 2012 (ricorso n. 41526/10)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU); rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); omissione di protezione nei confronti di un giovane disabile fisico e psichico oggetto di molestie

Una madre e il proprio figlio, un giovane fisicamente e psichicamente disabile, hanno denunciato di aver subito per oltre quattro anni molestie fisiche e verbali dai ragazzi del vicinato senza ricevere alcuna protezione dalle autorità. La Corte ha osservato che i maltrattamenti subiti dal giovane erano talmente gravi da richiedere l'applicazione dell'articolo 3 CEDU; inoltre ha rilevato che, vista la giovane età degli aggressori, era impossibile pronunciare una sanzione penale nei loro confronti. È vero che i loro atti, presi singolarmente, non costituivano necessariamente dei reati, ma nell'insieme potevano essere considerati una violazione dell'articolo 3. La Corte ha stabilito che le autorità competenti si sono limitate a intervenire in determinati frangenti, senza tuttavia adottare alcuna misura di

carattere generale per risolvere definitivamente la situazione, pur sapendo che il giovane continuava ad essere sistematicamente oggetto di molestie. Violazione dell'articolo 3 nei confronti del giovane (unanimità). Riguardo all'articolo 8, la Corte ritiene che anche la vita della madre sia stata compromessa dalle continue molestie subite da lei e dal figlio. Come nel caso del giovane, neanche per la madre le autorità sono intervenute per proteggerla dalle aggressioni. Violazione dell'articolo 8 nei confronti della madre (unanimità). In merito all'articolo 13, la Corte ha stabilito che per la madre e il giovane era impossibile sporgere denuncia per le molestie fisiche e verbali subite. Violazione (unanimità).

Decisione [C.N. e V. contro la Francia](#) dell'11 ottobre 2012 (ricorso n. 67724/09)

Divieto di schiavitù e lavori forzati (art. 4 CEDU); riduzione in schiavitù di due minorenni ad opera di una coppia di diplomatici

Il caso riguarda le accuse di riduzione in servitù e di lavori forzati o obbligatori mosse da due sorelle orfane del Burundi di sedici e dieci anni (lavori domestici non retribuiti per gli zii, una coppia di diplomatici). La Corte ha stabilito che C.N., sotto la minaccia di essere rimandata in Burundi, era costretta a svolgere un lavoro forzato e obbligatorio ai sensi dell'articolo 4 CEDU, ossia un lavoro di norma affidato a un professionista retribuito. Secondo la Corte, un lavoro forzato si distingue dalle mansioni normali legate alla convivenza e alla vita familiare per il tipo di attività e la fatica che comporta. Inoltre la Corte è del parere che C.N. sia stata tenuta in servitù in quanto la giovane considerava la propria condizione immutabile e priva di sbocchi. I giudici di Strasburgo sono giunti alla conclusione che la Francia è venuta meno ai suoi obblighi di lotta al lavoro forzato ai sensi dell'articolo 4 CEDU. Violazione dell'articolo 4 CEDU (divieto di schiavitù e lavori forzati) nei confronti della prima ricorrente (C.N.), poiché lo Stato non ha adottato alcun quadro legislativo e amministrativo per lottare efficacemente contro la servitù e il lavoro forzato. Nessuna violazione dell'articolo 4 nei confronti della prima ricorrente (C.N.) in merito all'obbligo dello Stato di condurre un'indagine efficace sui casi di servitù e di lavoro forzato. Nessuna violazione dell'articolo 4 nei confronti della seconda ricorrente (V.) (unanimità).

Sentenza [X. contro la Finlandia](#) del 3 luglio 2012 (n. 34806/04)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU) e diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); ricovero coatto in un istituto psichiatrico e somministrazione forzata di farmaci

Il caso riguarda una pediatra che ha subito un ricovero coatto in un istituto psichiatrico e la somministrazione forzata di farmaci. La Corte ha constatato che non sussisteva alcuna garanzia adeguata per ovviare all'arbitrio di continuare la somministrazione forzata di farmaci. In particolare, non è stata richiesta alcuna perizia psichiatrica indipendente poiché i due medici che hanno deciso la misura lavoravano nell'istituto psichiatrico in cui era ricoverata la ricorrente. Inoltre, conformemente al diritto finlandese, la ricorrente non poteva contestare davanti al giudice la necessità di continuare il trattamento in quanto la misura è sottoposta a esame ogni sei mesi dietro richiesta esclusiva delle competenti autorità finlandesi. Infine la situazione era aggravata dal fatto che in Finlandia un'ordine di ricovero psichiatrico coatto comprende l'autorizzazione automatica a curare il paziente anche contro la sua volontà. Oltretutto non sussiste alcun mezzo legale che permetta al paziente di opporsi immediatamente. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 lettera e CEDU per il prolungato ricovero coatto della ricorrente in un istituto psichiatrico (unanimità). Per quanto riguarda il rispetto della vita privata (art. 8), la Corte ha stabilito che la decisione dei medici di ricorrere a un trattamento farmacologico forzato non era impugnabile. Violazione dell'articolo 8 (unanimità).

Sentenza [James, Wells et Lee contro il Regno Unito](#) del 18 settembre 2012 (ricorsi n. 25119/09, 57715/09 e 57877/09)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); detenzione a tempo indeterminato per delinquenti ritenuti socialmente pericolosi senza la possibilità di accedere a corsi di reinserimento sociale

Il caso riguarda tre detenuti condannati nel Regno Unito a pene detentive di durata indeterminata perché ritenuti socialmente pericolosi («*Indeterminate sentences for Public Protection*»). Quando sono pronunciate pene di questo tipo, una commissione si riunisce alla scadenza della durata minima di detenzione e decide se è possibile concedere la libertà provvisoria oppure se il detenuto rappresenta ancora un pericolo per la società. La decisione tiene conto dell'eventuale frequenza ai corsi di reinserimento raccomandati. Trascorso il periodo minimo di detenzione, a causa del sovraffollamento delle prigioni britanniche, i tre ricorrenti si trovavano ancora nel carcere in cui erano stati incarcerati senza aver potuto seguire i corsi menzionati e in attesa di essere trasferiti in una struttura che li proponesse, il che è avvenuto rispettivamente 5, 21 e 25 mesi dopo il periodo minimo di detenzione. La Corte è giunta unanimemente alla conclusione che la detenzione dei ricorrenti, tra lo scadere della durata minima della loro pena e l'adozione delle misure che permettevano loro di frequentare corsi di reinserimento sociale, ha violato l'articolo 5 paragrafo 1 CEDU.

Sentenza [El Haski contro il Belgio](#) del 25 settembre 2012 (ricorso n. 649/08)

Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); utilizzo di testimonianze per le quali esiste un «rischio reale» che siano state estorte tramite tortura o trattamenti disumani e degradanti

Il caso riguarda l'arresto e la condanna di un ricorrente marocchino accusato di aver partecipato alle attività di un gruppo terroristico. La Corte ha stabilito che, visto il contesto nel quale sono state raccolte le dichiarazioni – all'epoca dei fatti il sistema giudiziario marocchino non offriva alcuna garanzia reale circa un esame indipendente, imparziale e serio delle affermazioni riguardanti eventuali torture o trattamenti inumani e degradanti – al ricorrente bastava dimostrare l'esistenza di un «rischio reale» che le dichiarazioni in questione fossero state ottenute attraverso un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU perché il giudice penale le scartasse. A tale proposito la Corte ha rilevato che le dichiarazioni controverse erano state ottenute da sospetti interrogati in Marocco durante le indagini e i procedimenti avviati in seguito agli attentati di Casablanca del 16 maggio 2003 e che i rapporti menzionati stabilivano che all'epoca dei fatti esisteva effettivamente un «rischio reale» che tali dichiarazioni fossero state estorte in violazione dell'articolo 3 CEDU. L'articolo 6 della Convenzione impone conseguentemente che tali dichiarazioni non siano utilizzate come prove nei procedimenti giudiziari senza la garanzia che non siano state ottenute sotto tortura. Violazione dell'articolo 6 (unanimità).

Sentenza [Del Rio Prada contro la Spagna](#) del 10 luglio 2012 (ricorso n. 42750/09)

Nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); detenzione prolungata irregolare in seguito all'applicazione retroattiva di una modifica di legge

Il caso riguarda il rinvio della data di scarcerazione definitiva della ricorrente in seguito alla nuova giurisprudenza del Tribunale supremo (la cosiddetta «dottrina Parot») emessa dopo la sua condanna. La Corte è del parere che era impossibile per la ricorrente prevedere l'applicazione retroattiva della modifica giuridica relativa al calcolo del condono della pena che avrebbe allungato la sua detenzione di nove anni. Violazione dell'articolo 7 (unanimità). Quanto all'articolo 5, la Corte ha stabilito che la detenzione della ricorrente, la quale non poteva prevedere l'applicazione retroattiva della citata modifica giuridica, non è «regolare». Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 (unanimità).

Su richiesta della Spagna il caso è stato deferito alla Grande Camera nell'ottobre del 2012.

Sentenza [Robathin contro l'Austria](#) del 3 luglio 2012 (n. 30457/06)

Diritto al rispetto della corrispondenza (art. 8 CEDU); perquisizione e sequestro di tutti i dati elettronici dello studio di un avvocato

Il ricorrente, di professione avvocato, ha denunciato la perquisizione del proprio studio nel febbraio del 2006 e il sequestro di documenti e di tutti i suoi dati elettronici nell'ambito di un procedimento penale a suo carico per furto, malversazione e frode ai danni dei suoi clienti. La Corte ha stabilito che l'ordine di sequestro era stato formulato in termini generici, autorizzando in via generale e illimitata la perquisizione e il sequestro di documenti, raccoglitori e dischetti personali, libretti di risparmio, documenti bancari e atti di donazioni e testamentari a favore del ricorrente. Inoltre, la camera di appello che si è occupata del caso ha fornito motivi piuttosto succinti e generici quando ha autorizzato la perquisizione di tutti i dati elettronici dello studio del ricorrente, invece di limitarla a quelli che collegavano l'avvocato alle vittime dei reati a lui ascritti. Viste le caratteristiche di uno studio d'avvocatura, le motivazioni per una perquisizione generale avrebbero dovuto essere più circostanziate. Violazione (cinque voti contro dieci).

Sentenza [Martinez Martinez e Pino Manzano contro la Spagna](#) del 3 luglio 2012 (n. 61654/08)

Diritto al rispetto e alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU); inquinamento ambientale in prossimità di una zona industriale

Il caso riguarda una coppia che ha denunciato l'inquinamento acustico e da polveri cui è sottoposta abitando nelle vicinanze di una cava di pietra. La coppia ha inoltre chiesto all'amministrazione un risarcimento per i danni subiti. La Corte ha osservato che il domicilio dei ricorrenti si trova in una zona industriale e non residenziale, come attestato da diversi documenti ufficiali prodotti dalle autorità, pertanto la coppia, che ha voluto andare ad abitare in tale luogo, è in una situazione irregolare e deve assumersi le conseguenze di tale scelta. Inoltre i ricorrenti non possono protestare per le emissioni nocive di una cava che si trova a buon diritto in una zona regolarmente destinata alle attività industriali, ossia una zona che non beneficia degli stessi standard di protezione ambientale applicati alle aree residenziali. I giudici nazionali hanno attentamente esaminato i ricorsi e commissionato una perizia da cui è emerso che l'inquinamento acustico e da polveri corrisponde alla normativa o è leggermente superiore, ma comunque tollerabile. Nessuna violazione dell'articolo 8 (unanimità). *Su richiesta della Spagna il caso è stato deferito alla Grande Camera nel settembre del 2012.*

Sentenza [Koch contro la Germania](#) del 19 luglio 2012 (ricorso n. 497/09)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di autorizzare una donna paralizzata a procurarsi una dose letale di farmaci

Il caso riguarda il rifiuto delle autorità tedesche di concedere l'autorizzazione a procurarsi una dose letale di farmaci alla moglie del ricorrente, nel frattempo deceduta; all'epoca la donna era quasi completamente paralizzata e costretta a un trattamento di ventilazione artificiale. La Corte ha stabilito che il ricorrente poteva considerarsi vittima diretta del diniego delle autorità. Sulla questione se i diritti del signor Koch siano stati sufficientemente preservati durante il procedimento condotto in Germania, la Corte ha sostenuto che il Governo tedesco non ha motivato il rifiuto di entrare nel merito con uno degli obiettivi legittimi di cui all'articolo 8 paragrafo 1 CEDU. Violazione dell'articolo 8 (procedura; unanimità). Per contro, la Corte ha sottolineato che compete anzitutto ai giudici tedeschi entrare nel merito del ricorso, dal momento che tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa non vi è unanimità in

merito all'autorizzazione di una qualche forma di suicidio assistito. Nel caso in oggetto, la Corte ha dunque deciso di esaminare solamente l'aspetto procedurale dell'articolo 8. Sulla questione se il ricorrente poteva sostenere una violazione dei diritti riconosciuti alla moglie deceduta, la Corte ha ricordato che l'articolo 8 non è trasferibile. Inammissibile.

Sentenza [Costa e Pavan contro l'Italia](#) del 28 agosto 2012 (ricorso n. 54270/10)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); vietato a una coppia portatrice di una malattia genetica il ricorso alla diagnosi genetica preimpianto (DGP) nell'ambito di una fecondazione in vitro

Il caso riguarda una coppia portatrice sana della fibrosi cistica che, per evitare di trasmettere la malattia al figlio, è ricorsa alla procreazione assistita e alla diagnosi genetica. La Corte ha osservato che, su 32 Paesi membri del Consiglio d'Europa esaminati, solamente le legislazioni di Italia, Austria e Svizzera vietano la DGP (al momento la Svizzera sta vagliando di allentare il divieto generale della DGP). Inoltre ha constatato l'incoerenza del sistema legislativo italiano, che vieta di impiantare solamente gli embrioni sani salvo poi autorizzare l'aborto del feto affetto da patologia. I ricorrenti avrebbero dunque un'unica possibilità: avviare una gravidanza per vie naturali ed eventualmente interromperla se un esame prenatale rivelasse che il feto è malato, il che, secondo la Corte costituisce un'ingerenza sproporzionata e quindi una violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8. Violazione dell'articolo 8 (unanimità).

Sentenza [Godelli contro l'Italia](#) del 25 settembre 2012 (ricorso n. 33783/09)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); segreto sulle origini

La ricorrente è stata abbandonata alla nascita dalla madre biologica che non ha acconsentito alla divulgazione della propria identità. Dapprima sistemata in un orfanotrofio, la signora Godelli è stata poi adottata (adozione semplice). All'età di dieci anni, avendo appreso di non essere la figlia biologica dei suoi genitori, la ricorrente ha domandato loro di poter conoscere le proprie origini. Nel 2006 la signora Godelli ha ripreso le ricerche sulla madre biologica, senza però ottenere le informazioni desiderate in quanto la legge italiana garantisce il segreto sulle origini e il rispetto della volontà della madre. Appellandosi all'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), la ricorrente lamenta l'impossibilità di essere informata di elementi non identificativi sulla sua famiglia naturale. In particolare la Corte ha rilevato uno squilibrio tra gli interessi delle parti in quanto il legislatore, una volta che la madre ha deciso di conservare l'anonimato, non permette al figlio adottato e non riconosciuto alla nascita né di ottenere informazioni non identificative sulle sue origini né di chiedere la reversibilità del segreto sulla sua nascita con il consenso della madre biologica. Violazione dell'articolo 8 (sei voti contro uno).

Sentenze [Björk Eidsdottir contro l'Islanda](#) (ricorso n. 46443/09) ed [Erla Hlynisdottir contro l'Islanda](#) (ricorso n. 43380/10) del 10 luglio 2012

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); cause per diffamazione contro due giornalisti

I casi riguardano due cause per diffamazione intentate contro due giornalisti islandesi autori di due articoli dedicati rispettivamente alle condizioni di lavoro in un locale di spogliarello e a un'aggressione avvenuta in un altro locale dello stesso tipo. La Corte ha rilevato che entrambi gli articoli hanno contribuito a un dibattito pubblico e che i giornalisti in causa hanno attenuato le dichiarazioni controverse riportando anche la versione dei proprietari dei locali. In entrambi i casi la Corte ha sottolineato che sanzionare un giornalista per aver diffuso le affermazioni fatte da un terzo durante un colloquio minaccia gravemente il contributo della stampa ai dibattiti di interesse generale e non è ammissibile senza motivi particolarmente

gravi. La Corte non è convinta che nelle due cause vi siano motivi tanto gravi. Violazione dell'articolo 10 (unanimità).